	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

1. - Condizioni generali di fornitura

- 1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (qui di seguito le "CGF") regolano ogni e qualsiasi ordine (di seguito "Ordine/i") che Comeca Tecnologie S.p.A. ("Comeca") emetterà di volta in volta nei confronti del fornitore ("Fornitore"). Nelle presenti CGF con il termine "Fornitura" si intende l'oggetto dell'Ordine, come dettagliatamente descritto in quest'ultimo, nonché nei disegni, nelle specifiche tecniche e in ogni altro documento rilevante.
- 1.2 Le CGF sostituiscono, a partire dalla trasmissione delle stesse unitamente all'ordine di riferimento, le precedenti condizioni generali di fornitura di Comeca.
- 1.3 In caso di conflitto tra le eventuali condizioni particolari di fornitura pattuite nell'Ordine (qui di seguito le "Condizioni Particolari") e le CGF, prevarranno le Condizioni Particolari.
- 1.4 Le condizioni generali di contratto del Fornitore non saranno mai applicabili agli Ordini, se non nel caso di previa ed espressa accettazione resa di volta in volta per iscritto da Comeca.
- 1.5 Comeca e il Fornitore sono di seguito definiti singolarmente anche come la "Parte" e collettivamente come le "Parti".

2. – Richiesta di Offerta – Offerte


A fronte della richiesta di offerta di Comeca ("Richiesta di Offerta"), la relativa offerta del fornitore ("Offerta") dovrà essere trasmessa a Comeca a mezzo e-mail diretta al richiedente di riferimento Comeca e/o fax (030/9996606) con indicazione espressa di: codice della Richiesta di Offerta; scopo e limiti di fornitura; eventuali variazioni rispetto alla Richiesta di Offerta; tempi di consegna/fine installazione.

3. – Ordini

- 3.1 Ciascun Ordine verrà emesso da Comeca dopo che le Parti avranno concordato per iscritto (es. a mezzo fax, e-mail, corrispondenza ordinaria, verbale di trattativa, ecc.) eventuali Condizioni Particolari.
- 3.2 L'Ordine diviene irrevocabile soltanto dal momento in cui lo stesso sia pervenuto a Comeca debitamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore. Resta inteso che, se entro 3 (tre) giorni dalla data di invio dell'Ordine al Fornitore, non dovesse pervenire l'espressa accettazione scritta da parte di quest'ultimo, l'Ordine si intenderà comunque accettato.
- 3.3 Gli Ordini e/o la loro esecuzione non sono dal Fornitore integralmente cedibili a terzi. Il Fornitore dovrà previamente comunicare a Comeca a mezzo e-mail i nominativi degli eventuali subappaltatori di cui intenda avvalersi per l'esecuzione dell'Ordine. I predetti nominativi si intenderanno tacitamente autorizzati da Comeca, salvo non siano espressamente rifiutati da quest'ultima mediante comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail al Fornitore entro il termine di 05 (cinque) giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei subappaltatori. Resta inteso che il Fornitore risponderà in ogni caso anche del fatto di detti terzi e dei loro dipendenti.

4. – Documenti

- 4.1 Il Fornitore – all'atto della presentazione dell'Offerta e, in ogni caso, prima dell'esecuzione dell'Ordine – è tenuto a consegnare a Comeca: (i) il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; (ii) l'autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione del Contratto; (iii) il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; (iv) il Docu-


	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

mento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC) attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia; (v) la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("Testo Unico Sicurezza"); (vi) copia delle polizze RCT ed RCO con indicazione dei relativi massimali, unitamente alla quietanza relativa all'ultimo pagamento eseguito; (vii) il Piano Operativo di Sicurezza ("P.O.S."), ove richiesto in relazione all'oggetto della Fornitura; (viii) un elenco dei lavoratori che il Fornitore intende impiegare per l'esecuzione della Fornitura, con indicazione della data di assunzione e della mansione di ciascuno di loro nonché le relative posizioni presso gli enti previdenziali; (ix) una dichiarazione relativa al proprio organico medio annuo, distinto per qualifica, e corredata degli estremi delle denunce/comunicazioni relative ai lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e agli altri enti competenti, in conformità alle normative ed alla contrattazione applicabili; (x) una dichiarazione sul contratto collettivo nazionale applicato ai propri lavoratori; (xi) il Modello A1, ove applicabile; (xii) gli attestati di formazione RSPP, RLS, Primo Soccorso, Antincendio; (xiii) nomina del medico competente; (xiv) nomina preposto; (xv) UNILAV; (xvi) LUL; (xvii) certificati di idoneità fisico-sanitaria del personale impiegato dal Fornitore; (xviii) tesserino di identificazione del personale; (xix) eventuali attestati di corsi di formazione e/o qualifiche di terzi. Tali informazioni, dichiarazioni e documenti dovranno essere costantemente aggiornati a cura del Fornitore, il quale - con la cadenza prescritta dalla legge pro tempore vigente e, in ogni caso, su richiesta di Comeca - sarà altresì tenuto a inviare a quest'ultima, a mezzo PEC o raccomandata A/R, la documentazione comprovante la regolarità del pagamento delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del personale impiegato nell'esecuzione dell'Ordine. In relazione, infine, al versamento di ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il Fornitore rilascerà a Comeca, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto adempimento di tali obblighi di versamento già scaduti alla data del pagamento dei compensi dovuti al Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, nonché - ove dovute - copia delle deleghe di pagamento unitamente alle informazioni previste dall'art. 17 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla L. 157 del 19 dicembre 2019.

- 4.2 In caso di ritardo nell'esecuzione dell'Ordine, determinato da incompletezza e/o intempestività nella presentazione della documentazione di cui all'art. 4.1 da parte del Fornitore, si applicheranno le penali da ritardo di cui all'art. 6.4, fatto sempre salvo il diritto di Comeca al risarcimento del maggior danno.
- 4.3 Comeca consegnerà al Fornitore la seguente documentazione, ove prevista in base all'oggetto della Fornitura:
- disegni, procedure di saldatura (WPS), specifiche tecniche;
 - saldature per fusione per strutture saldate;
 - copie di serraggio per collegamenti bullonati;
 - specifiche per il controllo delle saldature;
 - registrazione dei controlli in fase di montaggio in cantiere che dovrà essere - a cura del Fornitore - restituita compilata in ogni sua parte a Comeca in occasione della consegna della Fornitura.

5. – Informazioni Riservate e Know-How

- 5.1 Tutti i dati, le notizie, la documentazione tecnica, le informazioni di carattere commerciale, organizzativo, produttivo e gestionale o comunque quant'altro sia inerente il know-how di Comeca ("Informazioni Riservate" e "Know-How") che siano dal Fornitore conosciuti in conseguenza delle CGF e/o dell'esecuzione di uno o più Ordini, restano di proprietà esclusiva di Comeca e possono essere dal Fornitore sfruttati esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini.
- Durante l'esecuzione degli Ordini e per il successivo periodo di 15 anni, decorrente dalla cessazione del rapporto contrattuale con Comeca (congiuntamente "Periodo"), il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate e il Know-How, di cui lo stesso


	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

venga/sia venuto a conoscenza - direttamente o indirettamente - in conseguenza del rapporto di fornitura esistente e a non consentire che terzi ne abbiano conoscenza, adottando - anche nei confronti del proprio personale - ogni precauzione opportuna a tale scopo, come di seguito meglio precisato. In particolare, per tutta la durata del Periodo, il Fornitore sarà tenuto a: (i) conservare le Informazioni Riservate e il Know-How con la massima cura e riservatezza; (ii) restituire o distruggere – entro 5 giorni dalla richiesta scritta di Comeca - le Informazioni Riservate e il Know-How contenuti in qualsiasi tipo di documento – sia in originale sia in copia - restando inteso che, in caso di distruzione, sarà redatto dal Fornitore apposito verbale da inviarsi a Comeca; (iii) non riprodurre o copiare, non trasmettere o rivelare a terzi le Informazioni Riservate e il Know-How; (iv) non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale in relazione alle Informazioni Riservate e al Know-How; (v) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi particolari disegnati o prodotti sfruttando le Informazioni Riservate e il Know-How.

- 5.2 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate e del Know-How a propri dirigenti, funzionari, dipendenti nonché a soggetti terzi che non abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate e il Know-How ai fini dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore dovrà, inoltre, assicurare che i propri dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché gli eventuali altri soggetti in qualunque modo coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine, ai quali sia necessario comunicare le Informazioni Riservate e il Know-How - sempre e solo nella misura necessaria all'esecuzione dell'Ordine – saranno soggetti ai medesimi obblighi in materia di tutela della riservatezza e della segretezza previsti dalle presenti CGF a carico del Fornitore, rispondendo quest'ultimo direttamente in caso di violazione dei suddetti obblighi da parte dei soggetti sopra citati.
- 5.3 Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate e del Know-How non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, il Fornitore sia in grado di provare che: (i) fossero già di pubblico dominio alla data della loro comunicazione al Fornitore stesso o fossero diventate di dominio pubblico senza colpa o dolo del Fornitore; (ii) fossero già note al Fornitore al momento della comunicazione a quest'ultimo; (iii) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale del Fornitore, che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate e al Know-How; (iv) siano state divulgate dietro consenso scritto di Comeca; (v) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità governativa o giurisdizionale competente; (vi) siano nella libera disponibilità di terzi o siano divulgate da terzi che legittimamente siano in possesso di dette informazioni e che legittimamente le abbiano trasferite.
- 5.4 Fatta eccezione per la proprietà industriale di Comeca, il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei prodotti oggetto della Fornitura non comportino contraffazione di titoli di privativa industriale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque Comeca indenne e manlevata da tali pretese, nonché da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita e commercializzazione dei prodotti Comeca.
- 5.5 Qualora l'Ordine abbia ad oggetto macchinari, attrezzature od apparati a funzionamento elettronico, è inteso che il Fornitore dovrà altresì sempre fornire, compresi nel corrispettivo, l'hardware ed il software operativo e di gestione, unitamente alla relativa licenza d'uso.
- 5.6 Ove richiesto da Comeca, il Fornitore si impegna ad apporre il marchio di Comeca sui prodotti oggetto della Fornitura, senza che con ciò si realizzi la concessione di licenza d'uso del marchio predetto.

6. - Modalità di esecuzione degli Ordini - Ispezioni


- 6.1 L'esecuzione degli Ordini viene dal Fornitore assunta con organizzazione di mezzi a proprio carico e con gestione a proprio rischio. Sono, quindi, a carico del Fornitore, inter alia, costi e spese relativi al personale comunque impiegato, ai mezzi e strumenti d'opera, ai materiali necessari all'esecuzione dell'Ordine, compresi i materiali di consumo e quanto altro necessario per l'esecuzione degli Ordini, ivi compresi l'imballaggio e il trasporto, se previsti esplicitamente nell'Ordine.

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

- 6.2 Il Fornitore dichiara di possedere la competenza, la capacità tecnico-organizzativa, la forza lavoro e le attrezzature necessarie, nonché la capacità finanziaria adeguata per adempiere esattamente, a regola d'arte e nei tempi pattuiti, ad ogni Ordine; in particolare, il Fornitore dichiara di operare, in relazione all'esecuzione degli Ordini, conservando la piena autonomia, discrezionalità e responsabilità in relazione al contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dagli Ordini stessi, anche ai sensi degli artt. 1655 e ss. codice civile.
- 6.3 Le tempistiche di esecuzione e i termini di consegna della Fornitura sono indicati nell'Ordine. Eventuali proroghe saranno consentite solo a fronte di accordo scritto tra le Parti.
- 6.4 In caso di ritardi rispetto a quanto previsto nell'Ordine – sempre fatte salve eventuali cause di forza maggiore – Comeca avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1% del corrispettivo indicato nell'Ordine per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo, sino a un valore massimo del 5%, sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Al raggiungimento dell'importo massimo della penale, Comeca avrà la facoltà – sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del danno - di risolvere immediatamente l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza nulla dovere al Fornitore a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia altro titolo. Il versamento della penale, che potrà essere dedotta in compensazione rispetto ai crediti eventualmente vantati dal Fornitore, non libererà quest'ultimo dalla propria obbligazione di consegna della Fornitura.
- 6.5 Qualora il ritardo nella consegna sia di particolare gravità, a propria discrezione Comeca avrà in ogni caso la facoltà di approvvigionare altrove, a spese e rischio del Fornitore, la Fornitura ordinata e non consegnata nel rispetto del termine.
- 6.6 Comeca si riserva la facoltà di eseguire – con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi - ispezioni presso la sede del Fornitore al fine di verificare lo stato di esecuzione dell'Ordine.

7. - Dichiarazioni e garanzie

- 7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce a Comeca quanto segue e si impegna a fare in modo che tali dichiarazioni e garanzie restino valide per l'intera esecuzione dell'Ordine:
- a) di eseguire l'Ordine nel rispetto della normativa applicabile, con particolare riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli incendi e di salvaguardia dell'ambiente, nonché nel rispetto del "Codice di condotta fornitori" di Comeca ("Codice di Condotta"), consultabile al link seguente: www.comecatecnologie.it;
 - b) di essere in possesso di tutti i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, le iscrizioni, le certificazioni e quant'altro sia richiesto per l'esercizio della propria attività e, in particolare, per l'esecuzione dell'Ordine; permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e certificazioni che il Fornitore si impegna a mantenere in corso di validità per l'intera esecuzione dell'Ordine, comunicando senza ritardo a Comeca qualsiasi loro eventuale variazione nel corso dell'esecuzione dell'Ordine stesso;
 - c) che le attività poste in essere e gli strumenti utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine (ivi compreso il know-how del Fornitore) non violano diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi;
 - d) che il Fornitore non è inadempiente ad obbligazioni contrattuali verso terzi che possano interferire con l'esecuzione dell'Ordine e che non sussistono eventi o circostanze che possano interferire con l'esecuzione dell'Ordine;
 - e) di avere preso adeguatamente visione del sito ove debbano essere eseguiti gli interventi di montaggio/installazione ("Sito") e di considerarlo idoneo a consentire la corretta e puntuale esecuzione dell'Ordine, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
 - f) di possedere l'idoneità tecnico-professionale richiesta dall'art. 26 Testo Unico Sicurezza per l'esecuzione dell'Ordine, impegnandosi a comunicare senza ritardo a Comeca ogni circostanza che, nel corso dell'esecuzione dell'Ordine, possa incidere sulla predetta idoneità, aggiornando e consegnando,

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

con la cadenza prescritta dalla normativa vigente e comunque su richiesta di Comeca, la documentazione di cui all'art. 4.1;

g) che tutti i rapporti di lavoro di cui il Fornitore è parte per l'esecuzione dell'Ordine sono conformi alla normativa vigente e ai contratti collettivi applicabili, sia a livello nazionale che locale. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori extracomunitari, il Fornitore attesta e garantisce di aver verificato che i lavoratori occupati per l'esecuzione dell'Ordine sono in possesso di regolare permesso di soggiorno, del quale dichiara di aver acquisito copia, impegnandosi – per l'intera esecuzione dell'Ordine - a verificare la permanenza del predetto permesso ovvero la tempestiva presentazione di domanda di rinnovo dello stesso alla scadenza;

h) di aver provveduto e di provvedere tempestivamente e regolarmente - per l'intera esecuzione dell'Ordine - a tutti gli adempimenti, le denunce e le comunicazioni agli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi competenti ai sensi di legge, nonché a tutti i pagamenti dovuti, in relazione ai rapporti di lavoro, ai sensi della normativa e della contrattazione applicabile;

i) di aver fornito a Comeca, ai fini della predisposizione del DUVRI e/o del PSC – ove richiesti - tutte le informazioni relative ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla propria attività e alle misure di prevenzione e di protezione adottate in relazione agli stessi e che tutte le attività da svolgere ai fini dell'esecuzione dell'Ordine saranno compiute nel pieno rispetto del DUVRI e/o del PSC;


l) di verificare e curare le interazioni con le attività che vengono svolte all'interno del Sito, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'Ordine e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, fornendo e acquisendo - per l'intera esecuzione dell'Ordine - le informazioni sulle modalità di intervento, al fine di mantenere aggiornata la valutazione dei rischi da interferenze ed eliminare – o, quanto meno, ridurre al minimo - i rischi medesimi; al fine di assicurare il costante coordinamento e la cooperazione di cui all'art. 26 comma 2 Testo Unico Sicurezza e di individuare le misure necessarie per eliminare o - qualora ciò non sia possibile - ridurre al minimo i rischi da interferenze, Comeca potrà indire, anche su richiesta del Fornitore, riunioni di coordinamento, all'esito delle quali verrà sottoscritto il verbale di cooperazione e coordinamento e, ove necessario, aggiornato il DUVRI e/o il PSC;

m) di scegliere l'ubicazione e la conformazione dei posti di lavoro dei lavoratori tenendo conto della tipologia dell'intervento da eseguire, delle caratteristiche dei luoghi ove tale intervento vada eseguito e delle relative condizioni di accesso, in modo da garantire l'operatività e lo spostamento in sicurezza delle persone, dei mezzi e dei materiali ivi destinati;

n) che tutte le attrezzature impiegate sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie e/o ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del Testo Unico Sicurezza, nonché alla normativa applicabile vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia dell'ambiente, idonee ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e adeguate al lavoro da svolgere, tenuto conto delle condizioni specifiche di quest'ultimo, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro in cui verrà eseguito e dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, nonché delle interferenze con altre attrezzature già in uso;

o) di controllare, prima dell'entrata in servizio, e di verificare periodicamente la sicurezza e l'efficienza delle attrezzature impiegate dai propri lavoratori, provvedendo alle attività di verifica e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature stesse, fermo restando l'obbligo di impedire l'utilizzo di qualunque attrezzatura che possa arrecare pregiudizio alla salute e sicurezza dei lavoratori e all'ambiente;

p) che i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine sono: (i) conformi ai requisiti di legge; (ii) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; (iii) adeguati alle condizioni del lavoratore e del luogo di lavoro in cui devono essere utilizzati, tenuto anche conto delle interferenze ivi esistenti; (iv) perfettamente funzionanti ed efficienti. A tale scopo il Fornitore si impegna a sottoporre, per l'intera esecuzione dell'Ordine, i predetti dispo-

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021


sitivi alle revisioni, manutenzioni e sostituzioni del caso, garantendo la permanenza nel tempo dei relativi requisiti di efficienza e conformità;

q) di impiegare, per l'esecuzione dell'Ordine, personale debitamente informato, formato ed addestrato - in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 Testo Unico Sicurezza - il quale dovrà essere istruito dal Fornitore anche in ordine ai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano all'interno del Sito;

r) di delimitare e allestire adeguatamente le zone di stoccaggio e di deposito dei propri materiali e delle proprie attrezzature all'interno del Sito;

s) di attenersi alle indicazioni ricevute quanto agli accessi, alle vie e alle modalità di spostamento e di circolazione all'interno del Sito, rispettando ed esigendo il rispetto da parte dei propri lavoratori della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle eventuali istruzioni che verranno impartite.

- 7.2 Il Fornitore consegnerà a Comeca, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine una dichiarazione con la quale attesta che i lavoratori incaricati dell'utilizzo di attrezzature possiedono i requisiti di informazione, formazione e addestramento richiesti - nonché, ove previsto, la specifica qualifica od abilitazione - anche con riguardo ai rischi derivanti dalle interferenze che possono insorgere nell'esecuzione dell'Ordine. Tali informazioni e dichiarazioni dovranno essere costantemente aggiornate a cura del Fornitore il quale sarà tenuto a inviare, a mezzo PEC o raccomandata A/R, i predetti aggiornamenti a Comeca.
- 7.3 Il Fornitore, per l'intera esecuzione dell'Ordine, sarà tenuto ad operare osservando e facendo osservare alle proprie maestranze la normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro e di ambiente, attenendosi e facendo attenere il proprio personale anche alle prescrizioni rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'Ordine contenute nel DUVRI e/o nel PSC, ove presenti. Il Fornitore si impegna a verificare che il proprio personale svolga le attività cui è addetto con la migliore attenzione, nel rispetto delle suindicate disposizioni e prescrizioni, adottando i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti dei lavoratori che non vi si attengano.
- 7.4 Il Fornitore sarà tenuto a manlevare Comeca e ad indennizzarla per qualsiasi onere, sanzione, danno, passività o costo in cui quest'ultima dovesse incorrere in conseguenza: (i) della violazione da parte del Fornitore della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro; (ii) delle irregolarità che dovessero emergere a seguito di verifiche da parte degli organi ispettivi competenti, in relazione al personale del Fornitore; nonché (iii) dell'inesattezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia resa dallo stesso ai sensi del presente Articolo 7.
- 7.5 Il Fornitore, per l'intera esecuzione dell'Ordine, dovrà comunicare a Comeca ogni modifica apportata al Documento di Valutazione del Rischio (DVR) rilevante ai fini dell'Ordine e agli altri documenti di valutazione dei rischi redatti per previsione normativa, prontamente inviandone, a mezzo PEC o raccomandata A/R, la versione aggiornata, così da mantenere costantemente informata Comeca in merito ai rischi derivanti dalla propria attività, anche al fine di cooperare, ai sensi dell'art. 26 c. 2 Testo Unico Sicurezza, per l'eliminazione dei rischi da interferenze. Con le stesse modalità il Fornitore dovrà comunicare, in caso di loro variazione, i nominativi (i) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, (ii) del Responsabile del Fornitore, ove presente; nonché (iii) degli altri incaricati per lo svolgimento, presso il Sito, dei servizi di emergenza, antincendio e primo soccorso.
- 7.6 Senza pregiudizio dei rimedi di legge spettanti a Comeca, il Fornitore si obbliga a manlevare e a tenere indenne Comeca da qualsiasi pretesa, ragione, diritto e/o azione che qualsivoglia soggetto impiegato dal Fornitore, nell'esecuzione dell'Ordine, dovesse avanzare o intraprendere, nei confronti di Comeca, per tutti i danni riconducibili a responsabilità del Fornitore.
- 7.7 Con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione dell'Ordine, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali graverà sul Fornitore, il quale sarà il solo ed esclusivo responsabile del corretto adempimento dei predetti obblighi, restando sin d'ora inteso che - in caso di

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

inadempimento – sarà facoltà di Comeca risolvere l’Ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre fermo il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno.

8. - Norme di sicurezza

- 8.1 Con particolare riguardo ai profili concernenti la salute, la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, nell’esecuzione dell’Ordine, il Fornitore si impegna a rispettare, oltre alle disposizioni delle presenti CGF:
- il Testo Unico Sicurezza e, più in generale, le disposizioni di legge o regolamentari applicabili all’esecuzione dell’Ordine;
 - le disposizioni del DUVRI e/o del PSC, ove presenti;
 - le normative tecniche - ove applicabili - delle organizzazioni di standardizzazione ed unificazione italiane (quali, a titolo esemplificativo, UNI e CEI), che assumano rilievo per l’esecuzione dell’Ordine;
 - le procedure e/o istruzioni operative di Comeca, ove presenti.
- 8.2 In ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza, il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata alla Committente ai sensi degli artt. 4.1, 7.2 e 7.5, provvedendo a ciò in occasione di ogni mutamento delle condizioni dichiarate o secondo la tempistica richiesta da Comeca e comunque secondo le scadenze previste dalle disposizioni di legge vigenti. Ogni mancato adempimento delle obbligazioni sopra enunciate (consegna e/o aggiornamento della documentazione) impedirà l’accesso del personale del Fornitore all’interno del Sito e costituirà una violazione, accertata la quale Comeca potrà adottare i rimedi di cui al successivo art. 10.1.
- 8.3 Resta sin d’ora inteso tra le Parti che il Fornitore sarà obbligato a fornire a Comeca un aggiornamento in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro impartita al proprio personale, ai sensi dell’art. 37 Testo Unico Sicurezza.
- 8.4 Il Fornitore doterà i propri lavoratori di un tesserino di riconoscimento - corredato da fotografia e recante le generalità del lavoratore, il numero di matricola, l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione - che gli stessi saranno tenuti ad apporre in maniera visibile sul proprio vestiario, il quale dovrà, a sua volta, essere dotato di caratteristiche omogenee e tale da consentire l’identificazione del personale stesso, come previsto dalla vigente normativa.
- 8.5 Il Fornitore dovrà assicurare, per l’intera esecuzione dell’Ordine, la presenza e l’efficienza dei dispositivi di protezione individuale necessari ai fini dell’esecuzione in sicurezza dell’Ordine stesso e verificare che i predetti dispositivi siano correttamente utilizzati dal proprio personale, adottando i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti dei lavoratori che non li utilizzino o li utilizzino in modo inappropriato. A tale scopo il Fornitore dovrà formare il proprio personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, informandolo preliminarmente dei rischi dai quali gli stessi lo proteggono, anche in rapporto ai rischi derivanti dalle interferenze che possono insorgere nell’esecuzione dell’Ordine.
- 8.6 Il Fornitore dovrà prescrivere ed esigere che i lavoratori utilizzino in modo appropriato le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad impedirne l’impiego per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, avendo altresì cura di riservare l’utilizzo delle attrezzature per cui siano richieste conoscenze o responsabilità particolari per i rischi specifici che presentano a lavoratori che abbiano ricevuto un’informazione, una formazione e un addestramento adeguati e che siano in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.
- 8.7 Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare a Comeca a mezzo PEC o raccomandata A/R – tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal suo verificarsi – ogni sinistro e/o evento che coinvolga, nell’esecuzione dell’Ordine, persone, anche ove si tratti di terzi soggetti, che operino per il Fornitore all’interno del Sito. A fronte della predetta comunicazione, Comeca avrà facoltà di risolvere

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dal successivo art. 16, sempre fermo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno.

9. - Ambiente

- 9.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire l'Ordine in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di ambiente, con particolare riguardo al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (di seguito "Codice dell'Ambiente"), nonché a eventuali procedure e/o istruzioni operative di Comeca, ove presenti, obbligandosi, in particolare, a:
- (i) adottare le procedure operative e le misure tecnico-organizzative necessarie per la prevenzione di qualsivoglia forma di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo nonché per la riduzione del relativo impatto sull'ambiente, assicurando, in caso di incidente, l'attivazione delle apposite procedure d'emergenza e l'intervento di personale adeguatamente formato a simili evenienze;
 - (ii) esigere e controllare che tutto il proprio personale adibito all'esecuzione dell'Ordine si conformi alle procedure e misure tecnico-organizzative di cui al punto precedente e che svolga le proprie mansioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, scarichi nei corpi idrici, rilasci nel suolo, utilizzo delle materie prime o delle risorse naturali, rifiuti, adottando i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti dei lavoratori che non vi si attengano;
 - (iii) assicurare l'informazione, la formazione e l'addestramento del proprio personale in materia ambientale, avendo cura di diffondere ed esigere la conoscenza e il rispetto delle suindicate procedure e misure, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'Ordine;
 - (iv) assicurare la conformità e il corretto funzionamento delle proprie attrezzature verificando e garantendo, per l'intera esecuzione dell'Ordine, l'efficienza dei dispositivi installati per contenere - entro i limiti prescritti dalla normativa vigente - le emissioni prodotte;
 - (v) ridurre o eliminare le fonti e i materiali non ambientalmente compatibili, favorendo l'uso di tecnologie progettate per un impiego efficiente dell'energia e delle risorse ambientali;
 - (vi) adottare, nell'esecuzione dell'Ordine, le misure necessarie per evitare la dispersione delle sostanze qualificabili come pericolose per l'ambiente, il cui utilizzo sia previsto dall'Offerta, impegnandosi a non introdurne altre, se non previa autorizzazione scritta di Comeca, avendo comunque cura, in caso di incidente, di attuare tutti i provvedimenti d'urgenza idonei a impedire la contaminazione delle matrici ambientali;
 - (vii) adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per impedire o ridurre al minimo la formazione e la diffusione di polveri, fumi, vapori e odori, sostanze infiammabili, sversamenti d'olio, controllando l'efficienza ed esigendo l'attuazione delle predette misure da parte del personale impegnato nell'esecuzione dell'Ordine;
 - (viii) adottare adeguate misure tecniche ed organizzative per limitare i rumori, gli scuotimenti e le vibrazioni derivanti dalle attività poste in essere dal proprio personale nell'esecuzione dell'Ordine;
 - (ix) fermo restando il dovere del Fornitore di adottare con immediatezza tutte le misure e gli accorgimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori, comunicare tempestivamente a Comeca eventuali incidenti o non conformità, avendo particolare riguardo a: sversamenti di olio e/o di altre sostanze dannose per l'ambiente; formazione e diffusione di polveri, fumi, vapori e odori; dispersione di sostanze qualificabili come pericolose, produzione anomala per quantità e/o qualità di rifiuti.
- 9.2 Qualora Comeca dovesse riscontrare, nel corso dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore, non conformità in materia ambientale conseguenti a condotte del personale impegnato nella predetta esecuzione, le contesterà nei modi previsti dall'art. 10.1 al Fornitore, il quale dovrà mettere immediatamente in atto le azioni necessarie per ridurre l'impatto sull'ambiente e per impedirne la futura reiterazione, provvedendo anche all'aggiornamento delle attività di formazione e di sensibilizzazione del per-

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021


sonale, fermo quanto previsto dagli artt. 10 e 16 in ordine all'applicazione delle penali e alla risoluzione del Contratto.

10. - Sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e ambiente

- 10.1 Qualora il Fornitore non ottemperi agli adempimenti previsti ai precedenti articoli 7, 8 e 9 e/o ad ogni altro obbligo vigente in materia di sicurezza e di ambiente, Comeca redigerà una contestazione di non conformità che sarà tempestivamente inviata al Fornitore, a mezzo PEC o raccomandata A/R, contenente l'invito ad adeguarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Comeca avrà altresì la facoltà di applicare una penale il cui ammontare sarà determinato, in base alla gravità del fatto, entro un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) e un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), per ciascuna violazione contestata, da detrarsi automaticamente dalla prima fattura del Fornitore in scadenza, fatto sempre salvo il diritto di Comeca al risarcimento del maggior danno. Fermo quanto sopra, in caso di ripetute e reiterate violazioni da parte del Fornitore, come pure in caso di singola violazione da considerarsi particolarmente grave ovvero al verificarsi di un infortunio/evento riconducibile alla violazione di norme in tema di sicurezza e di ambiente da parte del Fornitore, Comeca avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre fermo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno.
- 10.2 Qualora il personale del Fornitore non esegua le disposizioni da quest'ultimo impartite e/o contravvenga agli obblighi sanciti dalle vigenti norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro nonché di tutela dell'ambiente e/o, in ogni caso, non rispetti i principi di diligenza, prudenza, perizia nell'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore dovrà esigere l'immediato adempimento delle predette disposizioni e, in difetto, dovrà allontanare immediatamente il personale - limitatamente ai soggetti inadempienti - dal Sito e sostituirlo con altro debitamente informato, formato ed addestrato. Comeca avrà, in ogni caso, la facoltà di applicare i rimedi di cui all'art. 10.1 che precede.

11. - Consegna


- 11.1 Salvo sia diversamente pattuito nelle Condizioni Particolari e/o nell'Ordine, le consegne - accompagnate dal relativo DDT - si intendono regolarmente eseguite presso la sede di Comeca secondo il termine di reso FCA stabilimento Comeca Tecnologie Spa (Incoterms 2020). Il ritiro della Fornitura da parte di Comeca non equivale ad accettazione. La Fornitura, infatti, viene ricevuta con riserva di controllo dello stato, della qualità, della quantità, nonché della conformità all'Ordine eseguito e ai documenti rilevanti.
- 11.2 Il termine di reso previsto all'art. 11.1, così come ogni diverso termine di reso che dovessero le Parti pattuire nelle Condizioni Particolari e/o nell'Ordine, regola esclusivamente le modalità di consegna, la ripartizione dei costi e delle spese di trasporto e di assicurazione. Ne deriva che il rischio relativo alla perdita o al danneggiamento della Fornitura, quale che sia il termine di reso pattuito nelle Condizioni Particolari e/o nell'Ordine, in deroga a quello indicato al precedente art. 11.1, passerà dal Fornitore a Comeca al momento della consegna della Fornitura a quest'ultima.
- 11.3 Il Fornitore dovrà accertarsi che i prodotti oggetto della Fornitura possano essere esportati liberamente. Nel caso in cui vengano richieste autorizzazioni amministrative per l'esportazione dal Paese del Fornitore, lo stesso provvederà ad ottenere le anzidette autorizzazioni al fine di evitare qualsiasi ritardo nella spedizione e nella consegna dei prodotti oggetto della Fornitura. I ritardi dovuti al tempo occorrente a ottenere le autorizzazioni da parte delle autorità del Paese del Fornitore non verranno mai considerati come impedimento atto a legittimare una dilazione della data di consegna concordata.
- 11.4 Comeca non sarà tenuta ad accettare la consegna dei prodotti oggetto della Fornitura nel caso di consegne parziali ed ogni volta che i prodotti oggetto della Fornitura vengano consegnati anteriormente o successivamente alla data di consegna stabilita. Nel caso di consegne parziali o in mancanza di una o

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

più consegne, Comeca avrà la facoltà di risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre fermo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno.

12. - Qualità e garanzia di conformità - Manleva


- 12.1 Ai fini e per gli effetti delle presenti CGF, con il termine "difetto" s'intende un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specificati, cogenti o impliciti data la natura della Fornitura, come certificati da Comeca, secondo buona fede e diligenza.
- 12.2 Il Fornitore garantisce l'esecuzione della Fornitura a perfetta regola d'arte, nonché la conformità – quantitativa e qualitativa - della Fornitura all'Ordine, ai disegni, alle specifiche tecniche, nonché a tutte le ulteriori indicazioni fornite da Comeca durante l'esecuzione dell'Ordine.
- 12.3 La Fornitura deve essere corredata – ove richiesto – da: certificati dimensionali comprovanti la verifica di tutte le quote (con particolare riferimento a quelle con tolleranza); certificati di analisi chimica; cataloghi, manuali d'istruzioni e attestazioni CE; certificati dei materiali, conformemente alle norme UNI EN 10204:2005 3.1 o UNI EN 10204:2005 2.2; trattamenti termici, ove previsti; controlli non distruttivi, ove previsti; rivestimenti (cromatura, nichelatura...), ove previsti; collaudi in pressione, ove previsti; schede di sicurezza (oli, vernici, diluenti, materiali di apporto saldatura...); altre specifiche di cui all'Ordine o ai disegni. I certificati dovranno sempre recare il numero d'Ordine.
 Resta inteso che: a) in assenza di indicazioni di tolleranze e/o di tolleranze generali sui disegni consegnati da Comeca al Fornitore, quest'ultimo dovrà attenersi alle seguenti normative: (i) UNI EN 22768-1:1996 e UNI EN 22768-2:1996 classe m/K per le lavorazioni meccaniche; (ii) UNI EN ISO 13620:2000 CLASSE b/f per le strutture saldate; b) in assenza di diverse indicazioni da parte di Comeca, le saldature per fusione di giunti saldati dovranno risultare conformi alla UNI EN ISO 5817:2014 livello "C".
- 12.4 Il Fornitore risponde dei difetti di conformità della Fornitura e dei vizi derivanti, anche indirettamente, dalla medesima; il Fornitore risponde, inoltre, dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella Fornitura.
- 12.5 Nel caso di Fornitura avente ad oggetto prodotti spediti smontati, ogni garanzia si considera comunque sussistente anche qualora il montaggio presso Comeca non venga effettuato direttamente dal Fornitore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato.
- 12.6 La garanzia ("Garanzia") acquista efficacia dalla data di consegna della Fornitura presso la sede di Comeca od altra sede concordata e cessa allo scadere del termine di 24 mesi successivi a tale data. Qualora la Fornitura abbia ad oggetto l'installazione o il montaggio di impianti, la Garanzia acquista efficacia dalla data del collaudo positivo dell'impianto o dalla data di avviamento di quest'ultimo, se successiva, e cessa allo scadere del termine di 24 mesi successivi a tale data. La garanzia per i prodotti sostituiti o riparati cessa decorsi 6 mesi dalla data della loro sostituzione o riparazione.
- 12.7 Anche in deroga – ove applicabile - a quanto previsto dall'art. 1495 c. I, Comeca dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della Fornitura - sia esso apparente od occulto - al Fornitore, indicandone genericamente la natura, entro sessanta (60) giorni dalla scoperta. Resta salva la facoltà del Fornitore di opporre eccezioni al fine di verificare l'imputazione del difetto o della difformità denunciata da Comeca. In ogni caso, nonostante l'eccezione sollevata, il Fornitore avrà l'obbligo di intervenire secondo le indicazioni previste all'art. 12.10 che segue. Resta comunque inteso che Comeca risponderà soltanto dei difetti che dovessero dipendere da colpa dei propri dipendenti e ausiliari giudizialmente accertata in via definitiva. Gli stessi termini di decadenza riportati nel presente articolo valgono anche per la denuncia di eventuali pretese o diritti di terzi, relativi alla Fornitura.
- 12.8 Il Fornitore sarà inoltre responsabile dei danni causati dalla Fornitura a persone o cose (product liability), purché riconducibili a difetti di costruzione o progettazione di essa.
- 12.9 La garanzia di cui al presente articolo non è assorbente né sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge rispettivamente dagli artt. 1490 e ss. e/o 1667 e ss. codice civile.

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

- 12.10 Qualora sorgano in qualsiasi tempo questioni relative alla presenza di vizi, difetti, mancanza di qualità o di conformità della Fornitura, Comeca avrà il diritto di non eseguire il pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alla Fornitura o a quelle parti di essa ritenute difettose o non conformi, fino a quando l'intervento gratuito del Fornitore, eseguito a cura e spese di quest'ultimo, non avrà eliminato il vizio e/o ripristinato la conformità. La riparazione, sostituzione e/o integrazione della Fornitura o di sue parti dovrà avvenire entro il termine perentorio stabilito di volta in volta da Comeca. Quest'ultima, a proprio insindacabile giudizio, in caso di particolare urgenza che non permetta la possibilità di attendere l'intervento di manutenzione o sostituzione da parte del Fornitore, ovvero nel caso in cui quanto fornito non possa essere riparato e/o sostituito a causa di incompatibilità tecnica e/o commerciale, potrà provvedere direttamente all'eliminazione del vizio e/o al ripristino della conformità di quanto fornito e/o alla sua sostituzione; tutti i costi direttamente o indirettamente connessi saranno addebitati al Fornitore.
- 12.11 Qualsiasi certificato di collaudo, ispezione, prova e verifica della Fornitura, o altra documentazione equipollente rilasciata al Fornitore, non avrà alcun effetto modificativo dell'obbligo di garanzia previsto a carico del Fornitore stesso dal presente articolo 12.
- 12.12 Resta sin d'ora inteso che il Fornitore sarà tenuto a manlevare e a tenere indenne Comeca da qualsivoglia pretesa avanzata a qualsiasi titolo – anche per danni indiretti - da clienti e/o committenti in relazione a prodotti che incorporino in tutto o in parte la Fornitura oggetto dell'Ordine.

13. - Corrispettivo e modalità di pagamento

- 13.1 Nessun compenso sarà dovuto al Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine, salvo sia diversamente previsto in quest'ultimo. Il corrispettivo, fisso e invariabile, da corrispondersi in relazione all'Ordine è specificato all'interno di quest'ultimo ed è comprensivo di manodopera specializzata e comune, così come delle necessarie attrezzature. Nell'Ordine sono altresì precisati i relativi costi della sicurezza.
- 13.2 Il Fornitore dichiara di aver tenuto conto, a tutti gli effetti e in particolare nella determinazione del corrispettivo, dell'entità e dell'oggetto dell'Ordine, nonché di tutte le circostanze, i dati e gli elementi che possano avere influenza sulla sua esecuzione.
- 13.3 Il Fornitore dichiara altresì che il corrispettivo è da considerarsi fisso e invariabile, con conseguente espressa rinuncia da parte del Fornitore a proporre qualsiasi eccezione o azione nei confronti di Comeca ai sensi e per gli effetti dell'art. 1664, commi I e II, cod. civ. In particolare le Parti, anche in deroga all'art. 1664, comma I, cod. civ., convengono che il Fornitore non avrà diritto e non potrà pretendere la revisione del corrispettivo qualora - per effetto di circostanze imprevedibili - si siano verificati aumenti nel costo dei materiali o della manodopera anche superiori al decimo del corrispettivo stesso. Parimenti il Fornitore dichiara che nel corrispettivo ha tenuto conto della facoltà di recesso riconosciuta a Comeca ai sensi dell'art. 16.4, nonché di eventuali maggiorazioni di costo relativamente ai materiali e alla mano d'opera che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'Ordine, con la conseguenza che - nel caso in cui una qualsiasi maggiorazione dei predetti costi sia intervenuta - in ogni caso non sarà riconosciuta al Fornitore alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo stesso.
- 13.4 Tutti i pagamenti dovuti da Comeca in forza dell'Ordine saranno soggetti alla previa esibizione, da parte del Fornitore, di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità attestante l'avvenuto assolvimento da parte dello stesso durante l'esecuzione dell'Ordine di tutti gli obblighi previdenziali e/o contributivi.
- 13.5 Il pagamento del corrispettivo dovrà rispettare le modalità indicate nell'Ordine. In caso di pagamenti in base allo stato avanzamento lavori ("SAL"), il Fornitore potrà emettere la relativa fattura solo a fronte dell'approvazione di ciascun SAL da parte di Comeca; resta inteso che l'ultima fattura dovrà essere

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

emessa non prima della ricezione del “Verbale di fine lavori installazione impianto”, sempre ferma l’approvazione della stessa da parte di Comeca.


- 13.6 Resta inteso tra le Parti che i pagamenti eseguiti da Comeca in favore del Fornitore durante l’esecuzione dell’Ordine non potranno in alcun caso costituire presunzione di accettazione da parte di Comeca, ai sensi dell’art. 1666, comma II, cod. civ.
- 13.7 Resta inteso che, in caso di inadempimento contrattuale da parte del Fornitore, in qualsiasi momento durante l’esecuzione di uno qualsiasi degli Ordini, Comeca si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della propria obbligazione di pagamento, anche ai sensi dell’art. 1460 codice civile.
- 13.8 Nel caso in cui il Fornitore sia responsabile per il pagamento a Comeca, ai sensi delle presenti CGF, di somme a titolo di penale e/o di risarcimento di danno emergente e lucro cessante, come quantificati da Comeca secondo buona fede, Comeca avrà diritto di dedurre in compensazione tali importi dal corrispettivo dovuto al Fornitore stesso.
- 13.9 I pagamenti verranno effettuati sempre nella moneta avente corso legale in vigore in Italia.
- 13.10 Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di Comeca. Poiché l’Ordine fa parte di documenti probatori del credito di cui all’art. 1262 c.c., la presente clausola si presume a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di questi ai sensi del comma II dell’art. 1260 c.c.

14. – Assicurazioni

- 14.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di aver stipulato, a sua cura e spese, con primarie compagnie di assicurazione e di mantenere in vigore, per l’intera esecuzione dell’Ordine, le seguenti polizze assicurative:
- Polizza di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e verso Prestatori di lavoro (c.d. RCT/RCO) con massimali non inferiori a:
 - i) RCT Euro 10.000.000/== (Diecimilioni/==) per sinistro, con limite per persona danneggiata di Euro 500.000/== (Cinquecentomila/==) e con limite per danni a cose di Euro 10.000.000/== (Diecimilioni/==)
 - ii) RCO Euro 10.000.000/== (Diecimilioni/==) per sinistro ed Euro 500.000/== (Cinquecentomila/==) per persona;
 - ogni altra polizza assicurativa obbligatoria per legge e/o espressamente prevista dai CCNL.
- 14.2 Le Parti si danno atto che la stipula delle polizze non limiterà in alcun modo le responsabilità che gravano sul Fornitore in base alla legge applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c.) e in forza delle CGF. Conseguentemente, il Fornitore sarà pienamente responsabile per gli eventuali danni a persone e/o cose provocati a Comeca e/o a terzi, anche nel caso in cui eccedano gli importi indicati nelle singole polizze e/o siano ricompresi in eventuali franchigie assicurative.

15. – Forza maggiore - Sospensione

- 15.1 Nessuna delle Parti sarà in alcun modo ritenuta responsabile per l’inadempimento di una delle obbligazioni previste dall’Ordine e/o dalle CGF, ove il predetto inadempimento sia dovuto a un evento di forza maggiore, ivi espressamente inclusi - senza che l’elencazione qui di seguito offerta possa considerarsi esaustiva - incendi, sommosse, eventi terroristici, eventi atmosferici di particolare gravità, emergenze sanitarie o in tutti quei casi che siano al di fuori del ragionevole controllo della Parte impossibilitata ad adempiere; in tali casi il termine per l’esecuzione delle anzidette obbligazioni sarà prorogato per un periodo equivalente all’effetto dei menzionati avvenimenti. Resta inteso che gli scioperi, riconducibili a


	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

comportamenti datoriali, non conformi alla normale gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, non saranno qualificabili come causa di forza maggiore. Negli altri casi, lo sciopero potrà assumere la natura di causa di forza maggiore, ai sensi del presente articolo, solo a condizione che sia definito "generale".

- 15.2 Nell'eventualità del verificarsi di un caso di forza maggiore, la Parte impossibilitata ad adempiere dovrà informare di ciò tempestivamente l'altra Parte via raccomandata A/R o PEC, facendo ogni sforzo per porvi rimedio. Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse perdurare oltre 180 giorni, ognuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dall'Ordine/dagli Ordini.
- 15.3 Comeca ha la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'Ordine, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, per una o più volte, complessivamente fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni. La conclusione del periodo di sospensione sarà comunicata da Comeca al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di 15 (quindici) giorni. Comeca si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi aggiuntivi da quest'ultimo sostenuti (i) purché imputabili in via esclusiva alla predetta sospensione richiesta da Comeca, (ii) purché supportati da idonea documentazione scritta nonché (iii) in ogni caso concordata ed approvata dal responsabile di riferimento Comeca.

16. – Clausola risolutiva espressa – Diffida ad adempiere - Recesso

- 16.1 Ferma la facoltà in capo a Comeca di dichiarare risolti gli Ordini in forza di altre disposizioni delle CGF e fatto comunque salvo il diritto di Comeca al risarcimento del danno, quest'ultima avrà la facoltà di risolvere l'Ordine/gli Ordini, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con comunicazione scritta al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di: (i) inadempimento del Fornitore con riguardo a uno degli obblighi previsti a suo carico dagli articoli 3.3, 5.1, 5.2, 6.4, 7.3, 7.7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 11.4, 12.2, 13.10, 14.1, 18.3 e 19.3; (ii) mancata esecuzione dell'Ordine esclusivamente a causa del venir meno, per ragioni imputabili al Fornitore, di una qualsiasi delle licenze, permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esecuzione dell'Ordine; (iii) ripetute e reiterate violazioni - ovvero singola violazione da considerarsi particolarmente grave - da parte del Fornitore delle norme in materia di sicurezza e di ambiente, con particolare riferimento alle disposizioni del Testo Unico Sicurezza, del Codice dell'Ambiente, del DUVRI e/o del PSC, ove presenti, o delle procedure e istruzioni operative di Comeca, ove presenti, ovvero verificarsi di un sinistro riconducibile alla violazione delle predette norme, secondo quanto previsto dagli artt. 8.7, 10.1 e 10.2 che precedono.
- 16.2 Sempre fermo il diritto al risarcimento del danno, Comeca avrà facoltà di risolvere l'Ordine/gli Ordini, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, in caso di violazione da parte del Fornitore di una delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 7.1, 8.5 e 8.6, qualora lo stesso non abbia posto rimedio a tali violazioni entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta di provvedervi, inviata a mezzo PEC o raccomandata A/R da parte di Comeca.
- 16.3 Comeca si riserva la facoltà di recedere dall'Ordine/dagli Ordini, senza che sia dovuto al Fornitore alcun indennizzo e/o risarcimento, in caso di dichiarazione di fallimento, concordato o assoggettamento a una procedura concorsuale, ivi incluso il deposito di domanda di concordato prenotativo ex art. 161 VI comma L.F. e s.m.i. e di Ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. e s.m.i. nei confronti del Fornitore stesso. Resta altresì inteso che il Fornitore dovrà preventivamente e con congruo preavviso comunicare, a mezzo PEC o raccomandata A/R, qualsivoglia mutamento nella propria compagine societaria a Comeca, la quale si riserva - a sua insindacabile discrezione - in caso di cessione della maggioranza delle partecipazioni societarie ovvero comunque in caso di mutamento del controllo societario del Fornitore, la facoltà di recedere dall'Ordine/dagli Ordini, senza che sia dovuto al Fornitore alcun indennizzo e/o risarcimento.
- 16.4 Comeca avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Ordine/dagli Ordini, durante la loro esecuzione. Comeca avrà altresì il diritto di modificare o annullare qualsiasi Ordine in tutti i casi in cui i propri

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

clienti modifichino, riducano od annullino gli ordini emessi nei confronti di Comeca. Nell'ipotesi di modifica o annullamento degli Ordini, il Fornitore avrà diritto al solo rimborso di quegli Ordini già eseguiti e nella misura di tale esecuzione, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori accertato ed accettato da Comeca.

- 16.5 Tutte le clausole delle CGF le cui disposizioni, in considerazione del contenuto e significato specifico, non si estinguano con la risoluzione del o il recesso dall'Ordine rimarranno pienamente valide, anche in seguito alla risoluzione o al recesso.

17. – Legge applicabile e foro competente esclusivo


- 17.1 Le Condizioni Generali, così come ogni e qualsiasi Ordine emesso in conformità a queste ultime, vengono regolati e disciplinati in via esclusiva dalla legge italiana.
- 17.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in conseguenza o in connessione con le CGF, come pure in conseguenza o in connessione con uno qualsiasi degli Ordini, sarà decisa in via esclusiva davanti al Foro di Brescia.

18. - Disposizioni finali

- 18.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti con riferimento alle CGF e agli Ordini dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata A/R o PEC, telefax, e-mail o mediante consegna personale, ai rispettivi domicili, recapiti e/o indirizzi di posta elettronica, o a qualsiasi altro indirizzo successivamente indicato dalle Parti per iscritto.
- 18.2 L'eventuale nullità o invalidità, totale o parziale, di una singola clausola delle CGF non comporterà la nullità delle CGF stesse.
- 18.3 I crediti, i diritti e gli obblighi nascenti in capo al Fornitore dalle CGF e/o dalle Condizioni Particolari di ogni Ordine non potranno essere ceduti o trasferiti dallo stesso a terzi senza il preventivo consenso scritto di Comeca.
- 18.4 Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nelle CGF, anche se tollerati e non contestati da Comeca, non costituiranno deroga alle CGF, né precedente cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite accettazioni degli inadempimenti stessi.

19. – Clausola ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

- 19.1 Il Fornitore si obbliga a rispettare e a far rispettare – dal proprio personale, apicale e sottoposto, da eventuali soggetti terzi autorizzati da Comeca o da collaboratori di cui dovesse avvalersi in occasione dell'esecuzione dell'Ordine – il Codice di Condotta e il codice etico di Comeca ("Codice Etico"), consultabili al link seguente www.comecatecnologie.it, nonché le procedure e le istruzioni operative di Comeca, ove presenti, tenendo comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute ed astenendosi da qualsivoglia condotta atta a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
- 19.2 Il Fornitore non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, sia direttamente sia indirettamente, denaro o altra utilità non dovuta ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di un Ente pubblico o privato ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi al fine di indurli a compiere o ad omettere un atto in violazione dei loro doveri/compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà all'Ente nell'interesse o a vantaggio di Comeca.

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

- 19.3 La violazione del Codice di Condotta, del Codice Etico e/o delle procedure e delle istruzioni operative di Comeca, ove presenti, nonché la realizzazione delle condotte sopra descritte costituiscono grave inadempimento contrattuale che potrà determinare la risoluzione, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., dell'Ordine, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Comeca.
- 19.4 Il Fornitore manleva sin da ora Comeca per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice di Condotta, del Codice Etico e/o delle procedure e delle istruzioni operative di Comeca, ove presenti, nonché del compimento di atti corruttivi da parte del Fornitore stesso, del suo personale, degli eventuali soggetti terzi autorizzati da Comeca, dei collaboratori e di ogni altro soggetto in qualunque modo coinvolto dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
- 19.5 Il Fornitore dichiara e garantisce di aver aggiornato e adeguato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., rendendolo idoneo a prevenire i reati richiamati dal citato decreto.

20. – Privacy

Comeca informa il Fornitore di essere il Titolare del trattamento e che i dati personali del Fornitore saranno raccolti e trattati secondo le modalità e i criteri previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della sottoscrizione delle presenti CGF e il loro trattamento è lecito e necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale, in conformità all'art. 6 del Reg. UE 2016/679. Si fa, inoltre, presente che i predetti dati saranno trattati su supporto cartaceo e/o con modalità automatizzate e potranno essere comunicati a società controllanti, controllate e collegate, enti, consorzi, banche e associazioni operanti in Italia e all'estero. Il Fornitore potrà in ogni momento esercitare i diritti a quest'ultimo riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. n. 679/2016. Con la sottoscrizione delle presenti CGF, il Fornitore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Per accettazione
Il Fornitore

Comeca Tecnologie S.p.A.
Il Legale Rappresentante




COMECA TECNOLOGIE S.p.A.
Via Campagna Sopra, 4
25017 Lonato del Garda (BS) Italia
C.F.: 00235330172 P.IVA 00545980989

	CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	MODACQ11
Emesso ACQ		Revisione 02
Approvato AD		11 NOVEMBRE 2021

Approvazione espressa: il Fornitore dichiara di accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e ss. cod. civ., i seguenti articoli come sopra riportati: 3.2 Accettazione degli Ordini; 3.3 Divieto di subappalto; 4.2 Penale; 5.4 Manleva; 6.4 Penale e clausola risolutiva espressa; 6.5 Facoltà di approvvigionamento presso altro fornitore; 7.4 Manleva; 7.6 Manleva; 7.7 Clausola risolutiva espressa; 8.2 Penale e clausola risolutiva espressa; 8.7 Clausola risolutiva espressa; 9.2 Penale e clausola risolutiva espressa; 10 Sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e ambiente; 12 Qualità e garanzia di conformità – Manleva; 13.3 Invariabilità del corrispettivo; 13.6 Esclusione della presunzione di accettazione; 13.8 Compensazione; 13.10 Divieto di cessione del credito; 14.2 Esclusione di limitazioni di responsabilità; 15.3 Sospensione; 16 Clausola risolutiva espressa – Diffida ad adempiere – Recesso; 17.2 Foro competente esclusivo; 18.3 Divieto di cessione; 19.3 Clausola risolutiva espressa.

Il Fornitore